Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 agosto 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 1927.
Istituzione in Caltagirone di un Istituto tecnico agrario. Pag. 3027

1961

LEGGE 5 luglio 1961, n. 668.
Autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale in Roma. Pag. 3028

LEGGE 19 luglio 1961, n. 669.
Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane. Pag. 3028

LEGGE 26 luglio 1961, n. 670.
Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 . . Pag. 3030

LEGGE 26 luglio 1961, n. 671.
Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 Pag. 3030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 672.
Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per diciannove Comuni della provincia di Salerno. Pag. 3032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1961, n. 673.
Modifica alla tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile . . . . . Pag. 3033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 674.
Mutamento della denominazione del comune di Crevola d'Ossola in quella di «Crevoladossola» (Novara). Pag. 3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 675.
Mutamento della denominazione della frazione «Pagliarone» del comune di Vastogirardi in quella di «Villa San Michele» (Campobasso) . . . . Pag. 3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1961, n. 676.
Riconoscimento della personalità giuridica della «Chiesa Evangelica Luterana in Italia», con sede in Roma, via Toscana n. 7 . . . . Pag. 3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 677.
Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad acquistare un suolo edificatorio sito in quella città . . Pag. 3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 678.
Autorizzazione al Consorzio per l'Università degli studi di Bari ad acquistare un suolo edificatorio, sito in Bari. Pag. 3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 679.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione nazionale allevatori di bovini di razza marchigiana», con sede in Macerata . . . . Pag. 3035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1961, n. 680.
Autorizzazione all'Ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» ad acquistare alcuni immobili siti nel comune di Roma . . . . . Pag. 3035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 681.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina della Pace, sita in località Osimo Scalo, frazione del comune di Osimo (Ancona) . . . . Pag. 3035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 682.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale Madonna di Monte Berico, sita in località Restena del comune di Arzignano (Vicenza) . Pag. 3035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 683.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, sita in località Ronconi del comune di Sant'Anna di Alfaedo (Verona). Pag. 3035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961.
Nomina di un membro della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour . Pag. 3035

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961.
Scioglimento del Consiglio comunale di Sava (Taranto). Pag. 3035

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1961.
Equiparazione, ai fini del trattamento di missione, dei membri estranei all'Amministrazione in seno alle Commissioni provinciali per la tutela del rapporto di lavoro domestico Pag. 3036

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.
Approvazione del piano tecnico n. 002 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'attivazione di un ponte radio tra Roma Anzio Palestrina Frosinone e Fiuggi. Pag. 3037

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.
Approvazione del piano tecnico n. 001 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'attivazione di un ponte radio tra Roma e Viterbo . . . . . . Pag. 3037

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1961.
Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla « Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni *Prævidentia* », con sede in Roma . Pag. 3038

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1961.
Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . Pag. 3038

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1961.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano . . Pag. 3039

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1961.
Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1960 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione . Pag. 3039

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.
Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano Pag. 3039

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.
Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società « Cattolica di Assicurazione », con sede in Verona . Pag. 3040

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.
Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza relative all'esenzione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma . Pag. 3040

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1961.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bari . . . . . . Pag. 3041

DECRETO PREFETTIZIO 6 luglio 1961.
Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro-Urbino . . . . Pag. 3041

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notai . . . . Pag. 3042

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . Pag. 3042

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958 . . Pag. 3042
Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 3042
Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 3042
Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 3042
Avviso di rettifica Pag. 3042

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Pisa . . . . . Pag. 3042

Ministero del tesoro:
Abilitazione di Aziende di credito . . . . Pag. 3042
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3043

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:
Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo ». Pag. 3043
Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 3043

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati. Pag. 3044

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad una borsa di L. 800.000 per studi di metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda S.p.A., in Milano, per l'anno 1961. Pag. 3046

Ministero dell'interno: Corso di studi per aspiranti segretari comunali . . . . Pag. 3047

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità Pag. 3048

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1959 . . . . Pag. 3048

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio: Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel nuovo edificio della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma . Pag. 3048

Ministero dei lavori pubblici - Azienda Nazionale Autonoma della Strade Statali (A.N.A.S.): Avviso di ricorso. Pag. 3048

Ufficio medico provinciale di Mantova: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova Pag. 3048

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 190 DEL 2 AGOSTO 1961:

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1961.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

(4853)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. **1927.**

Istituzione in Caltagirone di un Istituto tecnico agrario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1967, concernente la trasformazione della Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone in Scuola tecnica agraria statale;

Veduta la legge della Regione siciliana 5 aprile 1958, n. 8, con la quale è stata approvata la convenzione stipulata il 15 giugno 1957 tra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione siciliana relativa all'assunzione da parte dello Stato della gestione dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58;

Considerato che l'Istituto tecnico agrario di Caltagirone funziona di fatto, quale Istituto statale, dal 1° ottobre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957, è istituito in Caltagirone un Istituto tecnico agrario statale.

Con la stessa decorrenza è soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Caltagirone. I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della Scuola soppressa vengono destinati all'istituzione del nuovo Istituto ai sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Al mantenimento dell'Istituto contribuisce ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 5 aprile 1958, n. 8, l'Amministrazione regionale nella misura annua di L. 25.000.000.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 11.290.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 168. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
1. Preside con insegnamento	1	—
2. Lettere italiane e storia	1	—
3. Scienze naturali e geografia - Patologia vegetale	1	—
4. Agricoltura	1	—
5. Economia ed estimo rurale - Contabilità agraria - Elementi di diritto agrario	1	—
6. Chimica generale, inorganica e organica - Chimica agraria - Industrie agrarie	1	—
7. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Meccanica agraria	1	—
8. Matematica e fisica	1	—
9. Italiano, storia e geografia	—	1
10. Lingua straniera	—	1
11. Zootecnia	—	1
12. Disegno	—	1
13. Religione	—	1
14. Insegnanti tecnici pratici	4	—
15. Insegnanti tecnici pratici (con funzioni di assistenti alle cattedre di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7)	—	3
Personale amministrativo, di vigilanza e di servizio		
16. Segretario economo	1	—
17. Applicati di segreteria	1	1
18. Censori di disciplina	3	—
19. Persone di servizio	—	7

Gli insegnanti di ruolo ordinario sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

LEGGE 5 luglio 1961, n. 668.

Autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Roma, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della nuova sede della Biblioteca nazionale centrale su area demaniale al Castro Pretorio.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61; lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1961-62 e di lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1962-63.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 si provvederà a carico dello stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 luglio 1961, n. 669.

Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In ciascuna provincia della Sicilia il provveditore agli studi costituisce, in conformità delle norme vigenti in materia di concorsi magistrali, Commissioni giudicatrici aventi il compito di riesaminare i titoli a suo tempo prodotti:

a) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 1, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale n. 206 del 18 gennaio 1956;

b) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, e superarono le relative prove di esame.

Gli insegnanti di cui alla lettera *a*) del precedente comma, qualora conseguano, sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre Provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio complessivo non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 60 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonchè entro il limite del 60 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Gli insegnanti di cui alla lettera *b*) del precedente comma qualora conseguano, nella votazione complessiva risultante dalla somma del punteggio riportato nelle prove di esame del concorso indetto con decreto assessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del punteggio che sarà attribuito per i titoli sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre Provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 40 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonchè entro il limite del 40 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Ai fini della determinazione degli aventi diritto alla assunzione in ruolo, sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti; nella graduatoria per posti misti sono iscritti soltanto i maestri e le maestre non compresi nelle altre due graduatorie.

Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma non siano tutti coperti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, articolo 8, ultimo comma e della legge 6 luglio 1956, n. 717, articolo 3, ultimo comma.

Art. 2.

La decorrenza delle nomine da disporre in applicazione del precedente articolo è fissata ai soli effetti giuridici:

a) per gli insegnanti assunti entro il limite del contingente iniziale dei posti, alla data in cui ebbero decorrenza le nomine dei concorsi annullati;

b) per gli insegnanti assunti nei posti resisi vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, alla data da cui ebbero decorrenza le nomine conferite in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6.

Art. 3.

I posti del ruolo in soprannumero già assegnati, in data non successiva a quella di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12

maggio 1959, n. 18, ad insegnanti compresi nelle graduatorie dei concorsi magistrali indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956 e n. 706 del 27 aprile 1957, sono conferiti:

a) per il 60 per cento mediante assunzione in ruolo d'insegnanti di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente articolo 1;

b) per il 40 per cento mediante assunzione in ruolo di insegnanti di cui al primo comma lettera *b*), del precedente articolo 1.

Nel conferimento di detti posti si procede secondo l'ordine delle graduatorie compilate in conformità alle disposizioni del precedente articolo 1.

Le assunzioni in ruolo disposte in applicazione del presente articolo hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1959.

Art. 4.

Gli insegnanti già nominati per effetto delle graduatorie dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957 e successivamente annullati, qualora non abbiano titolo a conseguire la nomina in ruolo per effetto delle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge, sono ammessi a partecipare a concorsi speciali per soli titoli, ad essi riservati, da bandire in ciascuna Provincia della Sicilia dopo l'espletamento delle operazioni previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

Hanno titolo all'assunzione in ruolo gli insegnanti che conseguano un punteggio non inferiore a 45/75. Ai medesimi sono attribuiti, oltre ai posti che risultino vacanti nel ruolo in soprannumero alla data del bando, anche quelli che si renderanno vacanti successivamente, fino all'esaurimento degli aventi titolo.

I posti maschili sono conferiti ai maestri, i posti femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi e la tabella per la valutazione dei titoli sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Sono convalidate:

a) le nomine conferite dai Provveditori agli studi delle Provincie della Sicilia in applicazione dell'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40. Il numero degli insegnanti nominati ai sensi della menzionata disposizione è detratto dal numero dei posti da conferire per effetto della disposizione di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) le nomine conferite dai provveditori agli studi delle Provincie della Sicilia sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, in applicazione della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, agli insegnanti compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale indetto con decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955.

Art. 6.

Ferme restando le nomine nel ruolo normale disposte in applicazione dell'articolo 1, lettera *a*), e dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, nei posti dello stesso ruolo, già assegnati ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), della legge medesima, sono immessi altrettanti insegnanti nominati nel ruolo in soprannumero per effetto dell'articolo 1 della presente legge; i posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre.

Art. 7.

A decorrere dal 1° ottobre 1960, un quinto dei posti d'insegnante elementare del ruolo normale, vacanti nei Comuni non capoluoghi di Provincia delle Provincie della Sicilia, è conferito agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali previste nella legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni.

I posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre e quelli misti agli uni e alle altre.

Art. 8.

Per il concorso magistrale indetto con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana n. 727 del 10 novembre 1958 sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti.

Art. 9.

Gli insegnanti elementari assunti in ruolo per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, o n. 706 del 27 aprile 1957, sono temporaneamente mantenuti in servizio in qualità di provvisori, con la conservazione del trattamento economico di cui essi erano provvisti alla data del 22 giugno 1960.

Art. 10.

I concorsi previsti dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264, sono indetti nelle Provincie della Sicilia per i soli posti dei Comuni capoluoghi di Provincia, accantonati sino al 1° ottobre 1961, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni dalla legge 29 giugno 1951, n. 550.

Oltre ai posti di cui al precedente comma, sono conferiti ai concorrenti che ne abbiano titolo i posti che si rendono eventualmente vacanti nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero per effetto della nomina di vincitori che siano maestri di ruolo nella Provincia della Sicilia.

Il conferimento di detti posti ha luogo distintamente per il concorso riservato per soli titoli e per quello pubblico per titoli ed esami, rispettivamente previsti dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 670.

Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960, per una polarizzazione media generale di campagna del 13,20 per cento, è di lire 55,8426.

Per una polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole da zucchero superiore a 13,20, il prezzo per grado polarimetrico è uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai coltivatori medesimi.

E' nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con la presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i rapporti contrattuali non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in cosa giudicata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 671.

Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le operazioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, ed i relativi contratti, sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Il prezzo di cessione per quintale-grado della barbabietole da zucchero di raccolto 1961, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 13,20 per cento, è fissato in lire 55,8426.

Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse superiore a 13,20 il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale in tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai coltivatori medesimi.

Art. 3.

La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media generale di campagna, come pure il peso e la percentuale di tara delle stesse partite, vengono accertati in contraddittorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti campagne, tra le società saccarifere e i coltivatori interessati.

Per le consegne ed i ricevimenti restano in vigore le modalità delle precedenti campagne.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

Art. 4.

Le società saccarifere sono tenute a corrispondere ai coltivatori, per ogni quintale netto di barbabietole consegnato, i seguenti compensi per spese di trasporto dal centro della coltivazione allo zuccherificio:

a) per le barbabietole consegnate nei *silos* dello zuccherificio:

L. 24 — per il 1° chilometro;
» 2 — » 2° »
» 2 — » 3° »
» 3 — » 4° »
» 4 — » 5° »
» 3,80 » 6° »
» 3 — » 7° »
» 4,40 ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso;
» 3,30 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso;
» 2,20 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 20° incluso;
nessun compenso per i chilometri oltre il 20°;

b) per le barbabietole consegnate franco su vagone alla stazione ferroviaria, su barca alla piarda, su camion o carro alle stazioni o piarde:

L. 10 — per il 1° chilometro;
» 5 — » 2° »
» 3 — » 3° »
» 4 — » 4° »
» 4,40 » 5° »
» 3,50 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso;
L. 2,65 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso;
nessun compenso per i chilometri oltre il 15°.

Agli effetti dei compensi chilometrici la distanza dev'essere commisurata al più breve percorso, su strada aperta al pubblico transito, tra il centro della coltivazione e lo zuccherificio.

Le società saccarifere sono tenute a rimborsare ai coltivatori metà delle spese di scarico delle barbabietole nei propri *silos* oppure, per le consegne ai posti di ricevimento esterni degli zuccherifici, su vagone, barca o camion, salvo eventuali migliori condizioni preesistenti a favore dei coltivatori medesimi.

Per gli scarichi meccanici i coltivatori sono tenuti a rimborsare alle società saccarifere lire 7 al quintale, salvo eventuali, diverse condizioni normalmente applicate dalle società medesime anteriormente alla campagna 1960.

Art. 5.

Nel corso della consegna delle barbabietole le società saccarifere sono tenute a corrispondere settimanalmente ai coltivatori, presso lo zuccherificio o la banca scelta di comune accordo, un acconto nella misura di lire 50 per grado polarimetrico sulle barbabietole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni e sovvenzioni in natura e in denaro, compreso, per le sovvenzioni in denaro, l'interesse annuo del 6 per cento.

I compensi per le spese di trasporto, di cui al precedente articolo, sono esigibili entro il 31 dicembre 1961. Alla stessa data la società saccarifera deve consegnare al coltivatore copia dell'estratto conto.

La società saccarifera deve inoltre pagare al coltivatore interessato il saldo a lui spettante non oltre il 31 marzo 1962.

Dal quindicesimo giorno dopo la chiusura dei ricevimenti fino al giorno dell'effettivo pagamento, decorrono, a favore del coltivatore, gli interessi in ragione del 6 per cento annuo sulle somme dovute dalla società saccarifera.

Art. 6.

Il coltivatore ha diritto di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 55 di polpe fresche per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnate.

Al coltivatore, che dichiari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 20,90 per quintale netto di barbabietole consegnate.

Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anzichè polpe fresche nella misura indicata al primo comma del presente articolo, è consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabietole.

Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilità di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, il quantitativo di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la società saccarifera interessata deve, a sua scelta:

a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabietole;

b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il coltivatore è tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole;

c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione, nella misura di lire 50 al quintale;

d) o consegnargli chilogrammi 88 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.

Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo delle polpe viene determinato, riferito a polpe fresche, in ragione di lire 50 al quintale.

Art. 7.

E' nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 672.

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per diciannove Comuni della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto le note in data 3 febbraio 1961, con le quali, il medico provinciale di Salerno, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, ha avanzato proposte per la revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Atena Lucana, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Giffoni Sei Casali, Gioi (Cilento), Laurito, Laviano, Montecorvino Rovella, Oliveto Citra, Omignano, Palomonte, Polla, Roccagloriosa, Roscigno, Sala Consilina, Salerno, San Cipriano Picentino, Sarno, Torre Orsaia;

Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i seguenti regi decreti che hanno, fra l'altro, dichiarato le zone malariche dei predetti Comuni della provincia di Salerno e precisamente: 26 marzo 1903, n. 164 di: Salerno (zone successivamente modificate con regio decreto 27 maggio 1909, n. 368); 24 maggio 1904, n. 177 di: Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Gioi, Laviano, Oliveto Citra, Omignano, Roccagloriosa (che successivamente ha ceduto parte del proprio territorio al comune di Torre Orsaia), Sala Consilina; 29 agosto 1904, n. 500 di: Giffoni Sei Casali, Laurito, San Giovanni Picentino (così in esso riportato, per errore al posto di San Cipriano Picentino); 15 giugno 1905, n. 444 di: Atena Lucana, Palomonte, Polla, Roscigno, Sarno, Torre Orsaia (che successivamente ha ricevuto parte del territorio del comune di Roccagloriosa); 27 maggio 1909, n. 368 di: Montecorvino Rovella (che successivamente ha ceduto parte del proprio territorio al costituito nuovo comune di Battipaglia) e ha variato le zone malariche del comune di Salerno, già dichiarate con regio decreto 25 agosto 1902, n. 397;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i sopra riportati diciannove Comuni della provincia di Salerno, sono revocate precisando che: 1) per il comune di Roccagloriosa la revoca deve intendersi anche per la parte di territorio ceduta al comune di Torre Orsaia; 2) per il comune di Montecorvino Rovella la revoca è limitata al solo territorio attualmente di detto Comune e non anche alla parte da questa ceduta al costituito nuovo comune di Battipaglia; 3) la revoca del comune di San Cipriano Picentino deve intendersi valida quella per la dicitura « San Giovanni Picentino » perchè così erroneamente riportato nel decreto di dichiarazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1961, n. 673.

Modifica alla tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360;

Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, è modificata, in conformità della tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — GONELLA — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 175. — VILLA

Capitanerie di Porto	Giurisdizione litoranea: Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle Provincie sottoindicate
		Direzione marittima di Venezia			
Ravenna (1)	—	Dal comune di Cesenatico escluso alla foce del Po di Goro inclusa	Porto Garibaldi	Cervia Primaro Volano Goro	Ravenna Bologna Ferrara
Chioggia	—	Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del porto di Chioggia	Porto Fornaci	Scardovari Porto Levante	Venezia, limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona Mantova Rovigo
Venezia	—	Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia, alla foce del Tagliamento	—	Pellestrina Alberoni Burano Jesolo Caorle	Venezia, esclusi i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona Padova - Verona - Brescia - Bergamo - Trento - Bolzano - Belluno - Vicenza - Treviso - Udine, esclusi i Comuni sulla sinistra del Tagliamento

(1) Con sezione staccata a Porto Corsini.

Capitanerie di Porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione
		Direzione marittima di Trieste			
—	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa	—	Porto Lignano Marano Lagunare Porto Nogaro	Udine, limitatamente ai Comuni sulla sinistra del Tagliamento
Monfalcone	—	Dalla foce dell'Isonzo (Sdobba) inclusa, alla foce del Timavo (asse mediano)	—	—	Gorizia
Trieste	—	Dalla foce del Timavo (asse mediano) al posto di blocco di S. Bartolomeo	—	Sistiana Muggia	Trieste

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1961, n. 674.

Mutamento della denominazione del comune di Crevola d'Ossola in quella di « Crevoladossola » (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Crevola d'Ossola (Novara) in data 13 agosto 1960, n. 72. con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Crevoladossola »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara in data 19 settembre 1960, n. 24, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Crevola d'Ossola, in provincia di Novara, è mutata in quella di « Crevoladossola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 185. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 1961, n. 675.

Mutamento della denominazione della frazione « Pagliarone » del comune di Vastogirardi in quella di « Villa San Michele » (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Vastogirardi (Campobasso) in data 29 giugno 1960, n. 25, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Pagliarone » del Comune stesso sia mutata in quella di « Villa San Michele »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Campobasso in data 19 settembre 1960, n. 57, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Pagliarone » del comune di Vastogirardi, in provincia di Campobasso, è mutata in quella di « Villa San Michele ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *n.* 186. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 maggio 1961, n. 676.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Chiesa Evangelica Luterana in Italia », con sede in Roma, via Toscana n. 7.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Chiesa Evangelica Luterana in Italia », con sede in Roma, via Toscana n. 7, e viene approvato l'annesso statuto della Chiesa stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 677.

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad acquistare un suolo edificatorio sito in quella città.

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bari, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Lucifero Laura ved. Giotta e dai signori Giotta Luisa, Luciano, Lidia ed Enrico, un suolo edificatorio, sito in Bari, località « Filoscene » per il prezzo di L. 150.000.000, con le modalità e condizioni stabilite nel contratto di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. 678.

Autorizzazione al Consorzio per l'Università degli studi di Bari ad acquistare un suolo edificatorio, sito in Bari.

N. 678. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, il Consorzio per l'Università degli studi di Bari, viene autorizzato ad acquistare dai coniugi sig. Giuseppe Introna e Giulia Stramaglia il suolo edificatorio sito in Bari, contrada Graziamonte, per il prezzo di L. 40.000.000, alle condizioni e modalità stabilite nel relativo contratto di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 679.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione nazionale allevatori di bovini di razza marchigiana », con sede in Macerata.

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Associazione nazionale allevatori di bovini di razza marchigiana, con sede in Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 195. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1961, n. 680.

Autorizzazione all'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » ad acquistare alcuni immobili siti nel comune di Roma.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, l'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » viene autorizzato ad acquistare, per un prezzo complessivo non superiore a L. 16.500.000 (sedicimilionicinquecentomila), numero tre locali terreni, siti in Roma, via Pandosia numeri 58, 58/A e 58/B.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 681.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina della Pace, sita in località Osimo Scalo, frazione del comune di Osimo (Ancona).

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina della Pace, sita in località Osimo Scalo, frazione del comune di Osimo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 682.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale Madonna di Monte Berico, sita in località Restena del comune di Arzignano (Vicenza).

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa rettoriale Madonna di Monte Berico, sita in località Restena del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 166. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 683.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, sita in località Ronconi del comune di Sant'Anna di Alfaedo (Verona).

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, sita in località Ronconi del comune di Sant'Anna di Alfaedo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 167. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961.

Nomina di un membro della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 26 gennaio 1913, col quale fu istituita la Commissione reale per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour;

Veduti il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 23 gennaio 1947 e il decreto presidenziale del 20 febbraio 1948, con i quali fu provveduto alla ricostituzione della predetta Commissione;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Walter Maturi deceduto;

Veduta la designazione del presidente della Commissione, sen. prof. Luigi Einaudi;

Su proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Francesco Cognasso è nominato membro della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1961

GRONCHI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1961
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 362

(4830)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sava (Taranto).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Sava, costituito, per legge, di trenta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 9 novembre 1958, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

L'eterogeneità delle forze contrapposte che pure, nel corso degli ultimi due anni, non aveva impedito, in virtù di precarie intese, faticosamente raggiunte, che fossero costituiti e, successivamente, in seguito a dimissioni, rinnovati gli organi d'Amministrazione, doveva però, con l'andare del tempo,

riflettersi sempre più negativamente sulla funzionalità degli organi stessi, mano a mano che si accentuavano le diversità ideologiche e gli attriti tra i vari schieramenti.

La crisi, già da tempo latente, veniva aperta, nel febbraio del corrente anno, da una mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio che induceva il sindaco e la Giunta a rassegnare, ancora una volta, le dimissioni: regolarmente accolte nella seduta consiliare del 12 aprile scorso.

Dopo di chè, ogni tentativo di rieleggere le cariche suddette è riuscito sistematicamente infruttuoso.

Nella prima adunanza, all'uopo indetta per il 17 aprile successivo e poi aggiornata al 18, non potè aver luogo alcuna deliberazione, in ordine alla nomina del sindaco, per la mancanza del numero legale di presenti richiesto dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; e neppure nella seduta di seconda convocazione, del 24 s. m., fu realizzato il «quorum» prescritto dal quarto comma della cennata disposizione di legge.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto del 1° maggio 1961, fatto notificare a tutti i consiglieri — dispose due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta norma.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto nel corso di entrambe le riunioni, fissate per il 9 ed il 10 s. m., dopo vivaci discussioni che servivano soltanto a confermare, per dichiarazione degli stessi esponenti dei gruppi contrapposti, l'impossibilità di un qualsiasi compromesso tra di essi, e la ineluttabilità, dai medesimi riconosciuta, della gestione commissariale, una parte dei consiglieri abbandonava l'aula, facendo così venire meno il prescritto numero legale di presenti, talchè si rese impossibile procedere all'elezione del sindaco e, quindi, per il disposto dell'art. 4 del succitato testo unico n. 570, a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Sava di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 giugno 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Sava ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dottor Carlo Santucci.

Roma, addì 10 luglio 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Sava (Taranto), a causa di insanabili contrasti interni, si è dimostrato del tutto incapace di eleggere nuovi organi di amministrazione, dopo che il sindaco e la Giunta in carica si erano dimessi;

Rilevato che tale carenza di fronte ad preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione, ha determinato una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 giugno 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sava (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Carlo Santucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1961

GRONCHI

SCELBA

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1961.

Equiparazione, ai fini del trattamento di missione, dei membri estranei all'Amministrazione in seno alle Commissioni provinciali per la tutela del rapporto di lavoro domestico.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del lavoro domestico;

Visto l'art. 12 di detta legge che stabilisce che della Commissione provinciale ivi prevista facciano parte anche quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, che fissa i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Vista la nota n. 143519 del 7 novembre 1959 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale ordinamenti del personale - Divisione XXV, con la quale è stato espresso il parere che i membri come sopra designati siano da considerarsi esperti e che, pertanto, abbiano diritto ai compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuto necessario procedere alla equiparazione di tali membri ad una qualifica della gerarchia statale, ai fini della liquidazione agli stessi delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio, previsti dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 5;

Vista la successiva nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale ordinamenti del personale - Divisione XXV, n. 126210 del 12 ottobre 1960, con la quale è stato espresso il parere che possa procedersi alla equiparazione suddetta con un unico decreto ministeriale da valere per tutte le Commissioni provinciali per la tutela del lavoro domestico;

Considerato la particolare competenza tecnica degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

I membri delle Commissioni provinciali per la tutela del lavoro domestico di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339, designati in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni, sono equiparati, agli effetti del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, come indicato nelle premesse, agli impiegati dello Stato con la qualifica di direttore di sezione (coefficiente 402).

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 194. — BARONE

(4898)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 002 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'attivazione di un ponte radio tra Roma Anzio Palestrina Frosinone e Fiuggi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 5 settembre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 002 relativo alla attivazione di un ponte radio tra Roma-Anzio-Palestrina Frosinone e Fiuggi;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'attivazione di un ponte radio tra Roma-Anzio-Palestrina-Frosinone e Fiuggi;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 002 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'attivazione di un ponte radio tra Roma-Anzio-Palestrina-Frosinone e Fiuggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(4866)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 001 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'attivazione di un ponte radio tra Roma e Viterbo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 5 settembre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 001 relativo alla attivazione di un ponte radio tra Roma e Viterbo;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'attivazione di un ponte radio tra Roma e Viterbo;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 001 presentato dalla Società telefonica tirrena concernente l'attivazione di un ponte radio tra Roma e Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(4867)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla « Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni Prævidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della « Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni Praevidentia », con sede in Roma, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

« La « Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata a ridurre nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi:

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse:

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite a.a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 18 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4832)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi:

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si veri-

ficherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite a.a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 18 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4833)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione complementare per il caso di invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare per il caso di invalidità presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con una assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 19 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4831)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1961.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1960 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1960 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni, nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 22 luglio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(4804)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi:

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite a.a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 24 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4835)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, presentate dalla Società « Cattolica di Assicurazione », con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della Società « Cattolica di Assicurazione », con sede in Verona, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Società « Cattolica di Assicurazione », con sede in Verona, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi:

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite a.a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri perperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 24 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4836)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza relative all'esenzione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere alcune modifiche alle condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare di invalidità;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche alle condizioni particolari di polizza per la esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità nelle assicurazioni sti-

pulate senza visita medica, approvate alla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, con decreto 9 marzo 1960:

1) riduzione del periodo di carenza, durante il quale non può essere accordato l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità, da 18 a 12 mesi;

2) aumento del premio annuo passibile di esonero in caso di sopravvenuta invalidità da 180.000 a 240 mila lire.

Roma, addì 24 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4834)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari n. 24622 in data 26 aprile 1961, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per trasferimento dell'avvocato Luigi Panza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto avv. Luigi Panza, nell'incarico di funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in seno alla Commissione provinciale per il collocamento con l'ing. Giovanni Aceto, vice direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Giovanni Aceto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bari quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza in sostituzione dell'avv. Luigi Panza trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4865)

DECRETO PREFETTIZIO 6 luglio 1961.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro-Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Ritenuto che occorre procedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio di carica e nel contempo per adeguarne la composizione alle recenti disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così costituito:

1) Il Prefetto, presidente;
2) Il medico provinciale, membro di diritto;
3) Il veterinario provinciale, membro di diritto;
4) Il presidente del Tribunale di Pesaro, membro di diritto;
5) L'ing. capo del Genio civile, membro di diritto;
6) Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;
7) L'ufficiale medico militare più elevato in grado, residente nel capoluogo, membro di diritto;
8) L'Ufficiale sanitario del capoluogo, membro di diritto;
9) Il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;
10) Il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;
11) Il dott. Antonino Russo, medico condotto;
12) Il cav. Nardelli Giov. Battista, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile San Salvatore di Pesaro;
13) Il dott. Aldo Ambrosini, direttore sanitario dell'Ospedale civile San Salvatore di Pesaro;
14) Il prof. Giacomo Bagnaresi, primario medico dell'Ospedale civile di Fano;
15) Il prof. Giovanni Severini, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Urbino;
16) Il prof. Leonida Beluffi, primario chirurgo;
17) Il prof. Domenico Mircoli, primario medico;
18) Il dott. Felice Penna, pediatra;
19) L'avv. Giuseppe Valazzi, esperto in materia amministrativa;
20) L'ing. Giorgio Lutticbau, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica, edilizia ospedaliera;
21) L'ing. Enrico Mochi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica, edilizia ospedaliera;
22) Il dott. Vittorio Pespani, rappresentante dell'Ordine dei medici;
23) Il dott. Goffredo Renzoni, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
24) Il dott. Aldo Rogheto, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
25) La sig.a Travaglini Maria, rappresentante del Collegio ostetriche;
26) La sig.a Gennari Albina, rappresentante del Collegio infermiere prof. A.S.V. e vig. inf.;
27) Il dott. Michele Alfinito, rappresentante dell'I.N.P.S.;
28) Il dott. Luciano Lollini, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
29) Il dott. Eitel Alessandri, rappresentante dell'I.N.A.M.

*Finchè non sarà operante la disposizione di cui al*l'art. 14 del citato decreto n. 257 le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Pietro Ciacco, consigliere di prefettura.

Pesaro, addì 6 luglio 1961

Il prefetto: SCHIAVO

(4627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 luglio 1961, è revocato il decreto ministeriale 7 luglio 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Palumbo Paolo nel comune di Pavia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Cerignola, distretto notarile di Foggia.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1961, è revocato il decreto ministeriale 7 luglio 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Olmi Giuseppe nel comune di Cingoli, distretto notarile di Macerata, ed il medesimo notaio e, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Apiro, stesso distretto.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1961, è revocato il decreto ministeriale 7 luglio 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. De Filippis Michele nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, ed il medesimo notaio, è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera.

(4871)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni Battista Cavassini, nato a Bagnacavallo (Ravenna) il 9 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 28 aprile 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 195, l'Amministrazione comunale di Atrani (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.241.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4893)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 112, l'Amministrazione comunale di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.748.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4894)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Castel San Niccolò (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4798)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1961, registro n. 19 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4799)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pagina 2772 della *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 20 luglio 1961, si chiarisce che il mutuo di L. 10.000.000, autorizzato a favore del comune di Crichi (Catanzaro), si riferisce al bilancio *1961* anzichè al bilancio *1960*.

(4895)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Pisa

Con decreto ministeriale 25 luglio 1961, n. 2839, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stata approvata, con una prescrizione, la variante al piano di ricostruzione di Pisa interessante la sistemazione dei mappali 1969 e 1971, della piazza dei Facchini (lato nord) vistata in un elaborato in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Pisa che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(4873)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 27 luglio 1961, le seguenti Aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752: Banca piccolo credito bergamasco; Banca provinciale di depositi e sconti (Milano); Cassa di risparmio della provincia di Bolzano; Cassa di risparmio di Carpi; Cassa di risparmio di Fermo; Cassa di risparmio di Foligno; Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino; Cassa di risparmio di Rimini; Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.

Il direttore generale: G. GRECO

(4872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 1° agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,62	601,80	601,50	601,625	599 —	601,67	601,50	602 —	602,10	602 —
Fr. Sv.	143,75	143,66	143,68	143,66	143,65	143,68	143,67	143,70	143,68	143,67
Kr. D.	89,70	89,72	89,76	89,75	89,75	89,73	89,74	89,70	89,73	89,70
Kr. N.	86,67	86,70	86,72	86,73	86,70	86,71	86,72375	86,70	86,71	86,70
Kr. Sv.	120,32	120,35	120,35	120,345	120,35	120,35	120,36	120,35	120,36	120,37
Fol.	172,67	172,64	172,68	172,69	172,65	172,65	172,6925	172,65	172,65	172,65
Fr. B.	12,46	12,475	12,473	12,47125	12,47	12,47	12,469	12,45	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,6575	126,65	126,66	126,6575	126,65	126,66	126,65
Lst.	1733,32	1734,40	1734,55	1734,70	1733 —	1734,25	1734,35	1734,10	1734,20	1734,50
Dm. occ.	155,85	155,80	155,79	155,78	155,76	155,82	155,775	155,85	155,83	155,83
Scell. Austr.	24,05	26,06	24,065	24,0575	23,98	24,06	24,056	24,06	24,06	24,055
Escudo Port.	21,55	21,56	21,60	21,58	1,60	21,55	21,56	21,55	21,55	21,57

Media dei titoli del 1° agosto 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	83,65
Id. 3,50 % 1902	91,70
Id. 5 % 1935	105,675
Redimibile 3,50 % 1934	97,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,875
Id. 5 % 1936	102,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,562
1 Franco svizzero	143,665
1 Corona danese	89,745
1 Corona norvegese	86,727
1 Corona svedese	120,352
1 Fiorino olandese	172,691
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1734,525
1 Marco germanico	155,777
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo Port.	21,57

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 1961, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 316, è stato disposto nei confronti della ditta MACARA Gian Filippo fu Ferdinando:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritti in forza dei decreti presidenziali 27 dicembre 1952, n. 3962, 3963 e 3964, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 5.05.01);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, numero 156.

(4322)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 6 giugno 1961, n. 6317/4221, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 1961 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 327), è stato determinato in L. 416.301 (lire quattrocentosedicimilatrecentouno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 30 gennaio 1958, n. 4086/1990, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 9 aprile 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Cerignola (Foggia) in forza del decreto presidenziale 19 novembre 1952, n. 2029 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta D'ERRICO Gerardo di Potito, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 415.000 (lire quattrocentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4323)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Siena, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 9 gennaio 1957 per l'applicazione della scala mobile agli impiegati che prestino la loro opera contemporaneamente in più aziende e attività nella provincia di Siena.

2. — Contratto 18 maggio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali della provincia di Siena.

3. — Accordo 18 maggio 1960 per gli impiegati agricoli della provincia di Siena.

4. — Accordo 18 maggio 1960 per la determinazione del trattamento economico da valere per gli impiegati che prestino la loro opera contemporaneamente in più aziende agricole e forestali della provincia di Siena.

5. — Accordo 1° agosto 1960 per gli impiegati agricoli della provincia di Siena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1961) il Bollettino n. 6 della provincia di Siena, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 20 ottobre 1959 da valere per i salariati fissi addetti alla custodia e governo del bestiame della provincia di Siena.

2. — Accordo 20 ottobre 1959 per il trattamento economico e normativo degli operai agricoli della provincia Siena.

3. — Accordo 21 luglio 1960 relativo alla revisione salariale e classificazione delle qualifiche professionali degli operai agricoli della provincia di Siena.

4. — Accordo 22 luglio 1960 per gli operai agricoli della provincia di Siena.

5. — Accordo 28 luglio 1960 per gli addetti alla campagna di fienagione e mietitura 1960 della provincia di Siena.

6. — Accordo 28 luglio 1960 per gli addetti alla campagna di trebbiatura - annata 1960 - della provincia di Siena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Siena, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 22 agosto 1949 integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro per gli operai panettieri nella provincia di Siena.

2. — Accordo 24 luglio 1956 per la indennità di contingenza agli operai panettieri della provincia di Siena.

3. — Accordo 25 marzo 1952 per la rivalutazione salariale agli operai panettieri della provincia di Siena.

4. — Accordo 24 settembre 1952 integrativo al Contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da caffè, bar, bottiglierie, gelaterie, confetterie ed altri esercizi similari, da valere per la provincia di Siena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Siena, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 18 luglio 1958 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955 per il personale dipendente dalle Cooperative di consumo della provincia di Siena.

2. — Accordo collettivo di lavoro 15 gennaio 1960 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e dell'Accordo nazionale salariale 12 agosto 1959 per i dipendenti dalle aziende di cinematografi della provincia di Siena.

3. — Accordo 31 marzo 1960 che fissa il contributo a favore della cassa edile nella provincia di Siena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Siena, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 4 aprile 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Siena.

(4711) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Roma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 15 giugno 1960 integrativo del Contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959 valevole per i lavoratori salariati di alberghi, pensioni e locande della città di Roma e provincia.

2. — Contratto collettivo di lavoro 31 ottobre 1956 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, modificato con patti aggiuntivi dell'11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, per i lavoratori salariati di albergo, pensioni e locande della città di Roma e provincia.

(4837) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 luglio 1961) il Bollettino n. 46 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° aprile 1960 da valere con decorrenza dal 1° luglio 1960 per gli operai addetti all'industria della estrazione della sabbia silica nella provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 luglio 1961) il Bollettino n. 47 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° giugno 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per i dipendenti dalle aziende di panificazione site nel comune di Viareggio.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 luglio 1961) il Bollettino n. 48 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 25 luglio 1960 delle percentuali, da applicare nella provincia di Lucca fino al 31 dicembre 1961, per la determinazione dei minimi di paga base degli apprendisti del settore industriale metalmeccanico ed installazione impianti.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1961) il Bollettino n. 49 della provincia di Lucca, contenente i sottoelencati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 29 marzo 1951 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Lucca.

2. — Accordo 4 maggio 1956 di conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti commerciali della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

(4755)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1961) il Bollettino nazionale n. 184, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge n. 1027 del 1° ottobre 1960:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959 per gli addetti all'industria del cappello, feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 luglio 1961) il Bollettino nazionale n. 185, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 8 gennaio 1960 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e Agenzie di stampa.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1960 per i dipendenti delle aziende editoriali.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 luglio 1961) il Bollettino nazionale n. 186, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 18 giugno 1947 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

2. — Accordo 21 ottobre 1947 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

3. — Accordo 21 dicembre 1948 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

4. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1950 per i dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

5. — Accordo 12 gennaio 1951 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

6. — Accordo 15 settembre 1952 per la elevazione del massimale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

7. — Accordo 23 marzo 1953 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

8. — Accordo 9 novembre 1954 per la regolamentazione dell'assistenza malattia per i dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

9. — Accordo 28 marzo 1955 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzati.

10. — Accordo 22 gennaio 1957 per l'aggiornamento della tabella d'inquadramento aziendale allegato all'accordo 12 gennaio 1951.

11. — Accordo 5 dicembre 1957 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

12. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1959 per i dirigenti di aziende municipalizzate.

13. — Accordo 14 giugno 1960 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali municipalizzate.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 luglio 1961) il Bollettino nazionale n. 187, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 6 ottobre 1951 per il trattamento di previdenza del personale di ruolo della Direzione generale dell'I.N.A. e per quei dipendenti ai quali compete il diritto di estensione.

Il Ministro: SULLO

(4756)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 maggio 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Pistoia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 21 agosto 1956 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo della provincia di Pistoia.

2. — Verbale di accordo 30 settembre 1959 per la concessione di un premio stagionale ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Pistoia.

3. — Accordo di lavoro 37 luglio 1959 integrativo al Contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, da valere per la provincia di Pistoia.

4. — Accordo collettivo di lavoro 27 luglio 1959 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie e sale da ballo, da valere per la provincia di Pistoia.

5. — Accordo 27 luglio 1959 sul funzionamento del riposo settimanale negli esercizi pubblici della provincia di Pistoia.

6. — Accordo 27 luglio 1959 per la riscossione dei contributi sindacali di rappresentanza per la stipula dei Contratti di lavoro nella provincia di Pistoia.

7. — Accordo collettivo di lavoro 10 maggio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo, pensioni e locande della provincia di Pistoia.

8. — Accordo 1° agosto 1960 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti da alberghi e pensioni nella provincia di Pistoia.

9. — Verbale 10 maggio 1960 aggiuntivo all'Accordo integrativo 10 maggio 1960, al Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per i lavoratori di albergo, pensioni e locande della provincia di Pistoia.

Il Ministro: SULLO

(4601)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad una borsa di L. 800.000 per studi di metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda S.p.A, in Milano, per l'anno 1961.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1948, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 352, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 12 novembre 1947, fra lo Stato e la Finanziaria Ernesto Breda S.p.A., in Milano, per la istituzione di due borse di studio di L. 120.000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, in chimica industriale, in fisica o in ingegneria, per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso la Breda, Istituto di ricerche scientifiche applicate all'industria in Milano;

Veduto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1954, registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 337, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 23 ottobre 1953 fra lo Stato e la predetta Società per la proroga, a decorrere dal 1° gennaio 1954, di un altro quinquennio della predetta convenzione 12 novembre 1947 e per l'aumento a L. 400.000 dell'importo annuo di ciascuna delle borse;

Veduto il decreto ministeriale 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1958, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 134, col quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 5 maggio 1958 fra lo Stato e l'Istituto di ricerche Breda S.p.A., con sede in Milano, con la quale viene prorogata per un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1958, la convenzione 12 novembre 1947, di cui alle premesse, alle condizioni e clausole della nuova convenzione, che prevede l'istituzione di una unica borsa di L. 800.000, in sostituzione delle due borse dell'importo di L. 400.000 ciascuna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per il conferimento di una borsa di studio di L. 800.000 per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda S.p.A., con sede in Milano, per l'anno 1961.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1955.

Art. 3.

La borsa non può essere cumulata con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare detto Istituto.

Art. 4.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione IV) entro il 15 settembre 1961.

La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita. Il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso, se si trovi nelle condizioni dell'art. 3 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato in quanto appartenenti a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) di non aver riportato condanne penali, o indicare in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato: la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quella di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi;

3) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in quattro copie;

4) un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dai pieghi contenenti la domanda ed i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) la indicazione del nome e cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentato in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria di merito soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 6.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 7.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 8.

La borsa viene conferita dal Ministro al candidato che occupa il primo posto nella graduatoria di merito.

Ove la borsa resti disponibile, per rinunzia del vincitore o per altro motivo, può essere assegnata dal Ministro ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Decadono dal diritto della borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla. Decadono, altresì, dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto Breda nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Colui al quale sarà conferita la borsa avrà l'obbligo di frequentare l'Istituto di ricerche Breda S.p.A. in Milano e di attendervi a studi e ricerche nell'ambito della metallurgia, per un anno.

Art. 10.

Il pagamento della borsa viene effettuato in sei rate bimestrali posticipate dall'Istituto di ricerche Breda S.p.A. a decorrere dal mese nel quale l'assegnatario abbia effettivamente iniziato gli studi presso l'Istituto anzidetto.

Roma, addì 10 giugno 1961

p. *Il Ministro*: ELKAN

(4812)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 sub 207 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visti i decreti ministeriali 31 dicembre 1950, e 31 gennaio 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1957, n. 722;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1961-62 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè di un periodo di tirocinio di durata non inferiore ad un mese presso i Comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1961 e termina nel mese di luglio 1962.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1962, che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1961-62; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze economiche-sociali e politiche; in economia e diritto della sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il termine massimo del 10 settembre del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, o il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (seconda laurea); diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1961-62 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza o la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 150 (centocinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata a cura di apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'Amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso: le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarne sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 40.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedano nel comune di Roma, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 20.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale di grado iniziale

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 30.000.

Roma, addì 28 luglio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(4908)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4, aprile 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto del 1° marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 188, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a cinque posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto del 1° febbraio 1960.

(4874)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro n. 12 dell'anno 1960, pubblicato il 18 luglio 1961, riporta il decreto ministeriale 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1961, registro n. 18, foglio n. 333, che approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1959.

(4875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel nuovo edificio della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte nel nuovo edificio della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma, bandito con decreto n. 42415 del 23 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1961, ha dichiarato vincitore ex-aequo gli artisti Giaroli Egidio e Fulloni Mario.

(4813)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Avviso di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 295, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal sig. Casella Salvatore, nato ad Ucria (Messina) il 26 agosto 1912, avverso il decreto ministeriale n. 30893 del 28 ottobre 1959, relativo all'esclusione del predetto dal concorso per titoli ed esame a 1250 posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

(4840)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1961, n. 1394, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1960;

Attesa la necessità di provvedere alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni formulate dal prefetto di Mantova;

Viste le proposte per quanto di rispettiva competenza, presentate dall'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati, in ordine alla composizione della Commissione di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1960 è così costituita:

Presidente:

Austria dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;

Piccinelli prof. Giuseppe, primario reparto ostetricia Istituto ospedaliero « C. Poma » di Mantova;

Maccabruni prof. Francesco, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Moretti Rita, ostetrica condotta di Mantova.

Segretario:

De Bellis dott. Michele, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Mantova.

Mantova, addì 21 luglio 1961

Il medico provinciale: POLITANO

(4814)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.